



**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE TRA I COMUNI DI
CALCI, CASCINA, PISA, SAN GIULIANO TERME, VECCHIANO E VICOPISANO**

I comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, come sotto rappresentati, premesso:

che i Comuni convenuti hanno approvato il Documento dei Sindaci e l'istituzione della Conferenza Permanente dei Sindaci con riferimento al Piano Strategico per l'area pisana, rispettivamente con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2008 (Comune di Calci), n. 9 del 3 marzo 2008 (Comune di Cascina), n. 8 del 13 febbraio 2008 (Comune di Pisa), n. 65 del 18 novembre 2008 (Comune di San Giuliano Terme), n. 8 del 31 marzo 2008 (Comune di Vecchiano) e n. 52 del 23 giugno 2008 (Comune di Vicopisano);

che, tra le azioni strategiche individuate all'interno del documento, è indicata la necessità di dotarsi di un unico Piano Strutturale, per realizzare un comune disegno urbanistico e per rispondere alle domande emergenti dal territorio, nella consapevolezza che le dinamiche insediative e socio-economiche disegnano confini spaziali sempre meno corrispondenti a quelli amministrativi;

che il 23 luglio 2009 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra i sindaci dei sei comuni dell'area pisana ed il presidente della Provincia di Pisa per la costituzione di un coordinamento permanente finalizzato a:

- aggiornare il quadro conoscitivo di insieme dell'area pisana, già condiviso nel PASL Area Pisana, oltre che di altri dati ed informazioni disponibili;
- verificare la coerenza tra i piani strategici settoriali riguardanti i comuni dell'Area Pisana (PIS, PASL, PIUSS, Piani Strutturali, processi di Agenda 21, ecc.);
- garantire l'elaborazione condivisa del nuovo PTC della Provincia per la parte riguardante l'Area Pisana, afferente il Piano Strutturale d'Area;
- assicurare la coerenza tra lo sviluppo del Piano Strategico dell'Area Pisana e il Piano Strutturale d'Area;
- programmare lo sviluppo degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e della viabilità, nonché definire il disegno di una rete integrata dei sistemi di trasporto sul territorio;
- definire politiche coordinate per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e del paesaggio dell'Area Pisana, con particolare riferimento alle riserve ambientali ed alle aree protette;
- ottimizzare l'uso del territorio, al fine di preservare adeguati spazi per le attività agricole;

che, con delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 4 del 19 febbraio 2010, è stato costituito l'Ufficio di Piano, sono stati individuati il Responsabile del Procedimento ed il Garante della Comunicazione ed è stato dato avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale dell'Area Pisana;

M *Lu* *M.G.* *Lu T*

che, in data 12 dicembre 2012, l'ufficio di piano ha consegnato alla Conferenza dei Sindaci un "Documento Preliminare di Indirizzo" per il Piano Strutturale dell'Area Pisana;

che, con deliberazioni dei consigli comunali, è stato approvato il "Documento Preliminare di Indirizzo" ed è stata riconosciuta la necessità di integrare l'avvio del procedimento, al fine di adeguarlo ai sensi delle modifiche legislative regionali nel frattempo intervenute;

che la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, innova la disciplina urbanistica, regolamentando la redazione, l'adozione e l'approvazione dei Piani Strutturali Intercomunali;

che, ai sensi dell'art. 23 della suddetta legge regionale, si rende necessario stipulare una specifica convenzione tra gli enti che intendono procedere alla pianificazione territoriale in forma associata;

che la convenzione per l'esercizio associato è prevista e regolamentata dal Capo II della Legge Regionale n. 68/2011,

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, stipulano la presente convenzione.

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

I comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, di seguito definiti Comuni dell'Area Pisana, convengono di esercitare in forma associata le funzioni della pianificazione territoriale finalizzate alla definizione di un unico Piano Strutturale per il territorio di tutti i comuni dell'area.

Articolo 2 - Durata dell'esercizio associato

L'esercizio associato finalizzato alla redazione del Piano Strutturale dei comuni dell'Area Pisana avrà conclusione con l'approvazione del piano da parte di tutti i comuni, salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale o motivata rinuncia da parte di uno dei comuni aderenti.

In ogni caso la presente convenzione avrà scadenza entro tre anni dalla data di stipula, salvo provvedimento di rinnovo.

Articolo 3 – Costituzione dell'organo di indirizzo e coordinamento


Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, i Comuni dell'Area Pisana costituiscono apposito organo di indirizzo politico e coordinamento organizzativo, denominato "Conferenza dei Sindaci dell'Area Pisana" e formato dai Sindaci dei comuni aderenti o loro delegati.

Articolo 4 – Norme per il funzionamento dell'organo di indirizzo e coordinamento

La Conferenza dei Sindaci dell'Area Pisana si riunisce su convocazione del Comune individuato, ai sensi del successivo articolo 5, quale ente responsabile dell'esercizio associato ogni qual volta le esigenze di comunicazione, decisione, indirizzo e coordinamento lo richiedano.

La richiesta di convocazione può essere altresì inoltrata all'ente responsabile dell'esercizio associato, quando ne sussistano i motivi, da ogni singolo comune dell'Area Pisana, ovvero dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano Strutturale d'Area.

La conferenza come sopra costituita si esprime sugli indirizzi, sulle spese, sull'organizzazione e su ogni altro argomento attinente la pianificazione territoriale dell'Area Pisana all'unanimità dei suoi componenti e le sue decisioni sono attuate, per quanto di competenza, da ogni singolo ente partecipante.



L'attività della Conferenza dei Sindaci è coadiuvata operativamente dal Responsabile dell'Ufficio di Piano Strategico, che assume la funzione di coordinamento dell'attività dell'Ufficio di Piano di cui all'articolo 6.

Articolo 5 – Ente responsabile dell'esercizio associato

Ai soli fini previsti dalla Legge Regionale n. 68/2011 e dalla Legge Regionale n. 65/2014 per la formazione dei piani strutturali intercomunali, si conviene che l'ente responsabile dell'esercizio associato sia individuato nel Comune di Pisa.

Articolo 6 – Costituzione dell'Ufficio di Piano

Per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 1, i comuni dell'Area Pisana costituiscono l'Ufficio Unico di Piano Strutturale, formato dai responsabili dei rispettivi uffici di pianificazione del territorio, coadiuvato dal personale tecnico ed amministrativo competente per le varie materie di volta in volta assegnato dalle rispettive amministrazioni, e diretto da un Responsabile dell'Ufficio di Piano nominato dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 7 – Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano Strutturale

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, individuato come indicato all'articolo 4, provvede a coordinare l'attività dei componenti l'Ufficio, tiene i contatti con le amministrazioni convenzionate, attua le decisioni ed i provvedimenti organizzativi conseguenti le decisioni della Conferenza dei Sindaci impartendo le necessarie direttive ai componenti l'Ufficio per la redazione di determinazioni, delibere ed ogni altro atto necessario per l'esercizio dell'attività.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è coadiuvato, per la redazione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento dell'attività e per il conseguimento degli obiettivi, dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominato dalla Conferenza dei Sindaci, come previsto all'articolo 6.

Articolo 8 – Ripartizione delle spese

Salvo quanto deciso all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci, in linea generale le spese necessarie per la redazione del Piano Strutturale dell'Area Pisana, con esclusione delle spese per il personale dipendente di ciascun ente assegnato all'Ufficio di Piano e per l'uso di locali ed attrezzature in possesso degli enti convenzionati, saranno ripartite per il 50% sulla base dell'estensione territoriale dei singoli comuni e per l'altro 50% sulla base della popolazione residente alla data del censimento 2011.

Articolo 9 - Recesso dalla convenzione

Ciascun comune aderente può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per l'attività di cui all'articolo 1, che dovranno essere coperte, per la parte di competenza, per tutti gli impegni presi fino alla data di recesso, anche se le attività relative fossero ancora in corso.

Articolo 10 - Scioglimento consensuale dalla convenzione

La Conferenza dei Sindaci può, in ogni momento, decidere lo scioglimento consensuale dalla presente convenzione. Con la decisione di scioglimento, la Conferenza decide il consuntivo delle spese e la loro definitiva ripartizione tra gli enti associati, che si impegnano a rimborsare le eventuali partite debitorie.

Con la stessa decisione, la Conferenza decide l'assegnazione ai singoli enti associati dei beni di uso, mobili ed immobili, eventualmente acquisiti con il concorso economico comune.


Articolo 11 - Regolamenti applicabili

Fatte salve le disposizioni di legge relative alla disciplina degli enti locali, dei contratti di lavoro, degli appalti, della pianificazione urbanistica e di qualsiasi altra norma di legge applicabile

MJ
A *Lu* *MS* *Ant* *f*

all'attività tecnico amministrativa, per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione e per lo svolgimento delle attività relative si applicano i regolamenti interni del comune responsabile dell'esercizio associato.

Il Sindaco del Comune di Calci



Il Sindaco del Comune di Cascina

Alc. Art. U

Il Sindaco del Comune di Pisa

Man. L. U

Il Sindaco del Comune di San Giuliano Terme

Ferg. M. U

Il Sindaco del Comune di Vecchiano

Giac. M. U

Il Sindaco del Comune di Vicopisano

Lu. Tagliola
